

# **BGer 1C\_278/2021 vom 20. Mai 2021**

Bundesgericht, 2021-05-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_278\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_278_2021)

FR: TF 1C\_278/2021 du 20 mai 2021

IT: TF 1C\_278/2021 del 20 maggio 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.1.2).

### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

### **E. 2.1**

Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di una questione giuridica di principio perché la CRP avrebbe ritenuto in maniera arbitraria, e sulla base di un accertamento dei fatti inesatto, ch'egli non avrebbe dimostrato d'essere il beneficiario dell'intero utile della società intestataria del conto litigioso, sciolta nel 2017.

### **E. 2.2**

Nella materia in esame l'avente diritto economico di una persona giuridica regolarmente sciolta è eccezionalmente legittimato a ricorrere quando dimostri, con la produzione di documenti ufficiali, la sua qualità di beneficiario economico ( DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; sentenza 1C\_181/2020 del 17 aprile 2020 consid. 1.2). Al riguardo la CRP ha applicato correttamente questa prassi, ribadendo che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1C\_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2 e rinvii), la dimostrazione può essere fornita non solo con l'attestazione sullo scioglimento della società, ma anche mediante altre prove, decisivo essendo il fatto che la prova venga prodotta.

Ora, contrariamente all'assunto ricorsuale, la CRP ha considerato le prove offerte dal ricorrente per tentare di dimostrare ch'egli sarebbe effettivamente il solo beneficiario dell'intero utile risultante dallo scioglimento della società, non ritenendole tuttavia decisive e giungendo quindi, vista l'assenza dei necessari documenti ufficiali, a un'altra conclusione di quella sostenuta dal ricorrente. Il solo fatto ch'egli era uno dei tre beneficiari economici della società non è infatti sufficiente per comprovare ch'egli sarebbe l'unico beneficiario al momento dello scioglimento della stessa, e semmai non semplicemente del relativo conto bancario (sentenze 1C\_265/2018 del 6 giugno 2018 consid. 2.2, 1C\_2/2016 dell'11 gennaio 2016 consid. 2.2 e 1C\_183/2012 del 12 aprile 2012 consid. 1.5). Nemmeno l'invocato ordine di trasferimento di USD 34'000.--, anteriore allo scioglimento della società ed effettuato nel 2020, è idoneo a provare l'assunto ricorsuale (sentenza 1C\_345/2020 del 24 giugno 2020 consid. 1.3). Non lo sono neppure gli affidavit di un altro beneficiario economico del conto litigioso e del ricorrente.

Chiaramente ininfluenti al riguardo sono pure tre e-mail della banca in vista dei tentativi di un rimborso parziale di un'opzione Put in favore del ricorrente e di un'altra persona, come pure l'accenno a un documento di uno studio legale brasiliano che dimostrerebbe gli sforzi della banca nei confronti dei beneficiari economici, volti a recuperare un non meglio precisato importo scoperto riferito a un contratto di compravendita di quote del 2015. I generici accenni ricorsuali a un accertamento inesatto dei fatti e a un'errata valutazione delle prove da parte della CRP non fanno assurgere la causa a un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , motivo per cui il ricorso è inammissibile.

### **E. 3**

Contrariamente alla richiesta del ricorrente, non vi sono motivi per scostarsi dalla costante prassi, che fissa un importo di fr. 2'000.-- per le spese giudiziarie, le quali seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che il ricorso ha effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.